

tura e valore pieno, dovranno re-
stare acquistati all'affittante nel
nome, sempre e sempre a compenso o
riformazione alcuna da parte di costoro.

5.° Nel corso dell'affitto il solo danno
fondamentale dovuto allo stato nella
parte che è stata, ed altri danni che lo Stato
ha presso impone alla pro-
prietà predetta restano a pe-
so dell'affittante nel nome
di tutti gli altri pesi e danni, so-
no tasse ed altre imposte e
da imporsi di qualunque
natura che non gravano
sulla proprietà, saranno a
carico degli affittuari.

6.° I conduttori si sottopongo-
no a tutti i casi fortuiti, or-
dinari e straordinari, previsti
e non previsti, a meno de-
gli articoli 1620 e 1621 del
Codice Civile.

7.° Inoltre i conduttori si ob-
bligano ciascuno per la sua
parte a fornire agli im-
-

D. St. Giovanni

gati dell'Amministrazione
Fiscale della Puglia a loro
abile e onere a secondo il
criterio dell'Amministrazione
e locale, trasportandola a
loro cura presso il locale del-
l'Amministrazione in Ribera.

8.° Perché i conduttori adem-
piano esattamente al paga-
mento dell'estaglio come
prima convenuto rispettiva-
mente, l'affittante nel no-
me resta facultato, per co-
me espressamente i detti con-
duttori lo facultano a po-
tere destinare nelle terre sopra-
scritte una o più custo-
die, onde impediscano la
strazione dei prodotti
dei quali i conduttori ne por-
teranno nei magazzini del-
l'Amministrazione tanta
quantità sufficiente al pa-
gamento degli estagli e spese
quali predetti si renderanno